



22

**COMUNE DI MANIAGO**

(PROVINCIA DI PORDENONE)

**AREA SOCIO ASSISTENZIALE**

Allegato delibera c.c. 8.4.2007, n° 42

P.zza Italia, 18

Cap 33085

Tel. 0427-707350

Fax 0427-707310

C.F. 81000530931

P.Iva 00199780933

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA L.R. 4/2001 ART.4.****Art.1  
(Finalità)**

- Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art.4 commi 76-77-78 della L.R.4/2001, stabilisce i requisiti soggettivi ed oggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi regionali finalizzati all'abbattimento dei canoni di locazione.

**Art.2  
(Destinatari)**

- Possono beneficiare dei contributi di cui all'art.1 i soggetti aventi dimora, a titolo di locazione, in alloggi di proprietà privata che, a causa delle particolari condizioni economiche, hanno un elevato rapporto fra canone e reddito.

**Art.3  
(Requisiti soggettivi dei richiedenti)**

- I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
  1. cittadinanza italiana;
  2. residenza da almeno un anno in uno dei Comuni della Regione alla data della domanda;
  3. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato e stipulato da almeno 6 mesi, per un alloggio ubicato nel Comune di Maniago;
  4. non avere la titolarità di diritti di proprietà, secondo quanto previsto dalla L.R.75/1982 e successive modifiche ed integrazioni;
  5. fruire di un reddito annuo imponibile complessivo, riferito al nucleo familiare del richiedente:
    - a) non superiore a due pensioni minime INPS (€ 9.537,15);
    - b) non superiore a quello determinato per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per la Regione Friuli Venezia Giulia (€ 15.803,59)
  6. avere un'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul reddito del nucleo familiare:
    - per la fascia di cui al precedente punto a), non inferiore al 14%
    - per la fascia di cui al precedente punto b), non inferiore al 24%.

<b>Fascia</b>	<b>Reddito</b>	<b>Incidenza canone annuo Sul reddito familiare</b>
Fascia A	Fino a 9.537,15 euro (Lire 18.466.500)	NON INFERIORE AL 4%
Fascia B	da 9.537,15 euro (Lire 18.466.500) a 15.803,59 euro (Lire 30.600.000)	NON INFERIORE AL 24%

7. canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 464,81 aggiornabile annualmente in base agli indici ISTAT (finalizzato al contenimento di eventuali lievitazioni dei canoni) riferito ad una abitazione civile iscritta al N.C.R.U. che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9).

Art.4

**(Modalità di calcolo del reddito)**

- Il reddito cui fare riferimento è quello derivante dalla somma dei redditi imponibili risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data del bando o dall'ultimo certificato rilasciato dal datore di lavoro (C.U.D.) – (redditi anno 2001 o, in mancanza, redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata).

Art.5

**(Definizione di nucleo familiare)**

- Per nucleo familiare si intende un nucleo formato dal richiedente la prestazione, dai componenti della sua famiglia anagrafica quale insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF anche se non conviventi. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Art. 6

**(Entità e modalità di erogazione dei contributi)**

- Il contributo da corrispondere deve consentire di contenere l'incidenza del canone di locazione – al netto degli oneri accessori – sul reddito, con l'osservanza dei seguenti criteri:
  - Per ogni fascia viene determinata l'incidenza minima del canone di affitto sul reddito familiare;
  - L'entità del contributo dovrà abbassare l'incidenza del canone al minimo previsto per la fascia di appartenenza, l'entità del contributo verrà quindi calcolata sottraendo dall'incidenza reale la percentuale minima prevista;
    - a) per i nuclei familiari in possesso di un reddito annuo complessivo non superiore a € 9.537,15 (£.18.466.500), l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 3.098,75 (£. 6.000.000) all'anno.
    - b) per i nuclei familiari in possesso di un reddito annuo complessivo non superiore a € 15.803,59 (L.30.600.000) l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 2.324,06 (£. 4.500.000) all'anno.

Fascia	Incidenza canone Annuo/reddito familiare	Entità del contributo
Fascia A	Non inferiore al 14%	Incidenza canone annuo/reddito ridotta al 14% contributo annuo massimo Euro 3.098,75 (L.6.000.000)
Fascia B	Non inferiore al 24%	Incidenza canone annuo/reddito ridotta al 24% contributo annuo massimo Euro 2.324,06 (L.4.500.000)

c) il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 7% o in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% per i nuclei familiari che includono:

- nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni;
- nuclei familiari che includono disabili con inabilità superiore al 66%;
- nuclei familiari che includono soggetti in stato di disoccupazione da almeno 3 mesi;
- sfratto esecutivo;
- presenza nel nucleo familiare di altre problematiche sanitarie e sociali;

Le condizioni di cui alla presente lettera devono essere opportunamente documentate mediante esibizione:

- verbali redatti dalle commissioni sanitarie attestanti il grado di inabilità o di invalidità o altra certificazione sanitaria attestante una grave patologia;
- certificato di disoccupazione;
- provvedimento di rilascio dell'immobile;
- relazione/valutazione espressa dalla competente assistente sociale in merito alle problematiche di carattere sociale.

#### Art.7

#### **(Criteri e priorità per la formazione della graduatoria)**

- Per ogni fascia saranno osservati i seguenti criteri di priorità :
  - che il richiedente abbia subito un provvedimento di rilascio dell'immobile non per morosità e che abbia provveduto a stipulare il nuovo contratto di locazione ad uso abitativo.
  - valutazione della situazione economica del nucleo familiare con priorità ai valori più bassi.
  - valutazione della composizione del nucleo familiare e di particolari situazioni di debolezza sociale (presenza nel nucleo di soggetti disabili, soggetti ultrasessantacinquenni, persone sole con minori a carico, numero dei componenti il nucleo familiare rispetto all'alloggio occupato,...).
  - percentuale di incidenza del canone di locazione sul valore del reddito.

#### Art.8

#### **(Modalità di accesso al contributo)**

- Il Comune fissa i termini di presentazione della domanda di ammissione al contributo e le modalità della stessa con affissione del bando da pubblicare all'albo pretorio e nei luoghi di pubblica frequenza.

Alla domanda su modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale dovrà essere allegato:

- fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- fotocopia dell'ultima ricevuta d'affitto pagata al momento della presentazione della domanda;
- eventuale documentazione al fine di comprovare lo stato di disagio sociale previsto per l'innalzamento del tetto del reddito.

Art.9

**(Istruttoria delle domande, formazione della graduatoria  
e modalità di concessione dei contributi)**

- Il Comune effettua l'istruttoria delle domande ricevute, allo scopo di accertare il possesso dei requisiti soggettivi dei richiedenti per l'ammissibilità delle agevolazioni provvede alla formulazione delle graduatorie secondo le modalità di cui all' allegato A e successivamente provvede alla concessione dei contributi.  
In caso di parità di punteggio avrà titolo di precedenza il richiedente del nucleo familiare più numeroso.

## ALLEGATO A

### MODALITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

Nella formulazione della graduatoria saranno attribuiti dei punteggi fino ad un massimo di cento, tenendo in considerazione i seguenti elementi:

1. Se il richiedente ha subito un provvedimento di rilascio dell'immobile ed ha proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla L.431/98 successive modifiche ed integrazioni

punti 35

2. Valore del reddito (punteggio articolato in ordine crescente, onde dare priorità ai valori più bassi)

massimo punti 30

3. Composizione del nucleo familiare e presenza di particolari situazioni di debolezza sociale

massimo punti 19

- Presenza di soggetti disabili (a seconda del grado di disabilità) max 6 punti
- Presenza di soggetti ultra 65enni:
  - Se famiglia costituita solo da ultra 65 enni punti 4
  - altre situazioni punti 3
- Nucleo costituito da un solo adulto con minori a carico punti 4
- Nucleo formato da più di 4 componenti punti 3
- Rapporto tra i componenti il nucleo e l'ampiezza dell'alloggio occupato (sovraffollamento) punti 3
- Altre situazioni di debolezza sociale debitamente documentate massimo punti 19

4. Percentuale di incidenza del canone di locazione sul valore del reddito (punteggio articolato in ordine decrescente, onde dare priorità ai valori percentuali più alti)

massimo punti 16